

CITTA' DI CERVIA



COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI ZONA



Allegato alla delibera n. 3 del Consiglio Comunale del 28 marzo 2011.
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 56 del 3 novembre 2011.

INDICE

- Art. 1 Istituzione dei Consigli di zona
- Art. 2 Suddivisione territoriale
- Art. 3 Composizione dei Consigli
- Art. 4 La formazione delle liste
- Art. 5 La consultazione
- Art. 6 Durata dei Consigli
- Art. 7 Requisiti per la nomina a consigliere
- Art. 8 Funzionamento dei Consigli
- Art. 9 Competenze dei Consigli
- Art. 10 Ruolo di iniziativa dei Consigli
- Art. 11 Rapporto con il territorio
- Art. 12 Riunioni congiunte dei Consigli
- Art. 13 Organismo di coordinamento
- Art. 14 Convocazione del Consiglio
- Art. 15 Il Presidente
- Art. 16 Funzioni del Presidente
- Art. 17 Il vice Presidente
- Art. 18 Consulta dei Consigli di zona
- Art. 19 Assemblee
- Art. 20 Diritto di informazione
- Art. 21 Sedi e servizi di zona
- Art. 22 Fondo comunale per i Consigli di zona
- Art. 23 Norme finali

Art. 1
Istituzione dei Consigli di zona

1. Il Consiglio di zona è un organismo territoriale di partecipazione così come previsto all'art. 31 dello Statuto del Comune di Cervia.
2. Attraverso il Consiglio di zona si esplica la volontà di partecipazione alla vita e alla gestione della cosa pubblica. Tale organismo è un organo consultivo ed è referente diretto degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni relativamente alla zona di appartenenza e per problemi di carattere generale che investono l'intero territorio comunale.
3. Il Consiglio di zona concorre a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e pubblica amministrazione e si attiva per promuovere attività ed iniziative tese alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio rappresentato e che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi relativi alla zona e sulla base di quanto fissato nello Statuto nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2
Suddivisione territoriale

1. Il territorio comunale è suddiviso in n. 8 zone come da allegata specifica al presente regolamento, che determina i confini territoriali. Tali limiti possono essere modificati dal Consiglio Comunale, sentito il parere dei Consigli di zona interessati.

Art. 3
Composizione dei Consigli

1. Il Consiglio di zona si compone di n. 9 componenti, risultanti a seguito di apposite consultazioni pubbliche come di seguito specificato e conseguentemente convalidati dal Consiglio Comunale.

Art. 4
La formazione delle liste

1. Tra il 45° giorno e il 16° giorno antecedenti alla data fissata per l'inizio delle consultazioni, possono essere presentate liste di candidati per la carica di consigliere di zona. Con pubblico avviso del Sindaco saranno fissate le date della consultazione nelle varie zone e le modalità per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle consultazioni.
2. Per la fase di formazione delle liste e per tutti gli adempimenti a ciò connessi e di seguito specificati (firme sottoscrittori, dati anagrafici, ecc.) dovranno utilizzarsi appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.
3. Ogni lista può contenere da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 nominativi quali candidati al Consiglio di zona. I nominativi indicati devono risultare nelle liste elettorali relative alla zona interessata, o sulla base di quanto previsto dal successivo art. 7. La lista deve precisare i dati anagrafici dei candidati, (nome, cognome, data di nascita,

residenza) e il Consiglio di zona a cui si riferisce. Ogni lista dovrà contenere apposita accettazione da parte di ogni singolo candidato.

4. La lista va consegnata da parte del primo sottoscrittore al Segretario Generale del Comune di Cervia entro i termini di cui al punto 1.
5. Le liste, per singola zona, saranno numerate sulla base dell'ordine di presentazione e potranno essere contraddistinte da un motto e non più di 5 parole.
6. La lista deve essere presentata da un numero di sottoscrittori non inferiore al 1% (con minimo di 20) degli elettori della zona e devono, essi stessi, risultare iscritti nella lista elettorale della zona. Resta inteso che ogni sottoscrittore potrà sottoscrivere una sola lista. Il primo sottoscrittore dovrà segnalare i propri dati anagrafici all'Ufficio Protocollo e diverrà il soggetto di riferimento da parte dell'Amministrazione Comunale per tutte le comunicazioni relative alla lista presentata. Il primo sottoscrittore dovrà, sotto la propria responsabilità, garantire la veridicità delle firme e delle iscrizioni elettorali dei sottoscrittori.
7. La Commissione Elettorale del Consiglio Comunale, coadiuvata dal Segretario Generale e dal funzionario competente per materia, controllerà la regolarità e l'ammissibilità delle liste ai sensi di quanto previsto ai punti precedenti. Le funzioni di segretario saranno svolte dal funzionario incaricato. Ai lavori della Commissione parteciperanno anche i dipendenti dell'ufficio Partecipazione del cittadino per gli aspetti organizzativi e funzionali.
8. Nel caso in cui alcuni nominativi presentati in lista non siano conformi a quanto sopra regolamentato, gli stessi saranno depennati a cura della Commissione di cui al punto precedente.
9. Le liste relative alla medesima zona saranno esposte a cura dell'Amministrazione Comunale nei principali luoghi e locali pubblici della zona almeno una settimana prima della consultazione. Nel pubblico avviso saranno indicati anche i luoghi sede di seggio che saranno stabiliti dalla Commissione di cui al precedente punto 7. Le localizzazioni del seggio dovranno riferirsi a locali pubblici o di uso pubblico.
10. A cura dell'Amministrazione Comunale sarà assicurata la massima informazione a tutta la cittadinanza a fini della più ampia partecipazione alla consultazione.

Art. 5 La consultazione

La consultazione per l'elezione dei Consigli di zona avverrà con le seguenti modalità:

1. In ogni zona sarà istituito un seggio sulla base di quanto previsto all'art. 4, punto 9.
2. Ogni seggio è composto da un massimo di 4 componenti, di cui almeno un

consigliere comunale, su designazione della Conferenza dei Capigruppo e da due dipendenti del Comune di Cervia. I componenti di seggio andranno individuati con atto del Sindaco almeno 20 giorni prima la data di inizio della consultazione. Il Presidente del seggio sarà il consigliere comunale più anziano di età e le funzioni di segretario saranno svolte dal dipendente a ciò incaricato. Le operazioni di seggio sono valide con la presenza di almeno 2 componenti.

3. Le consultazioni si svolgeranno in un unico turno in una domenica. La data viene fissata dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo. Il seggio funzionerà dalle ore 9 alle 19 del giorno fissato.
4. Per procedere al voto ogni elettore, che deve essere iscritto alle liste elettorali della zona, deve presentare la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento valido ed a cura dei componenti del seggio, sarà annotata sulle liste elettorali di seggio l'avvenuta partecipazione. Il Presidente del seggio consegna a ciascun elettore una scheda con l'elenco prestampato delle liste in ordine di presentazione con indicati il nome dei candidati in ordine alfabetico; il voto segreto ed anonimo si esprime segnando una croce in apposito spazio accanto al nome del candidato prescelto.
5. Il voto è sui nominativi indicati nelle liste e non sulla lista. In tal senso ogni elettore potrà esprimere 1 (una) preferenza tra i candidati presenti.
6. Le operazioni di scrutinio vengono svolte a conclusione dell'intera consultazione presso la sede del seggio a cura degli stessi componenti di seggio e sono pubbliche. Viene compilato un verbale delle operazioni che evidenzia le fasi salienti della procedura di spoglio e i risultati definitivi della consultazione relativi alla zona interessata. I casi dubbi su schede vengono rinviati all'apposita Commissione di cui all'art. 4, punto 7, il cui giudizio è insindacabile.
7. Schede e verbali vengono sigillati e depositati in Comune. Entro 3 giorni dalla consultazione la Commissione, di cui all'art. 4, punto 7, esamina e controlla la regolarità di schede e verbali e, definiti i casi dubbi di cui al punto 6, redige un verbale conclusivo che viene trasmesso al Consiglio Comunale per gli atti successivi.
8. A seguito dei risultati dell'intera consultazione riguardante tutte le zone, l'elenco dei designati, per ordine di preferenza, è sottoposto al Consiglio Comunale per la convalida, previa verifica delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri. In caso di parità di voti si applicherà la procedura di cui all'art. 6, punto 2.

Art. 6 Durata dei Consigli

1. Il Consiglio di zona è nominato dal Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla data del verbale di cui all'art. 5, punto 7, successivi alle consultazioni.
2. Esso è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessante il primo dei non eletti sulla base della graduatoria scaturita dalle apposite consultazioni. In caso di parità di voti tra i

non eletti il Consiglio Comunale provvederà alla nomina sulla base del criterio, in forma alternata, dell'anzianità e della più giovane età dei candidati.

3. Qualora, per mancanza di surroganti, venga meno la metà dei consiglieri, si procede a nuove elezioni per la zona interessata.
4. Il Consiglio di zona dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la scadenza dello stesso e fino all'insediamento dei nuovi Consigli di zona, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 7

Requisiti per la nomina a consigliere

1. Possono essere nominati consiglieri di zona i cittadini iscritti nelle liste elettorali della zona interessata, i cittadini in essa residenti, nonché cittadini iscritti nelle liste elettorali di altra zona del Comune che dimostrino di operare professionalmente e prevalentemente nella zona interessata o siano espressione dirigente di associazioni in essa operanti.
2. Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri di zona.
3. La carica di consigliere di zona è in ogni caso incompatibile con quella di consigliere comunale.
4. I consiglieri eletti non potranno rivestire la stessa carica per più di due mandati consecutivi senza interruzione.

Art. 8

Funzionamento dei Consigli

1. Il Consiglio di zona nella sua prima riunione, che va indetta entro 20 giorni dalla data della delibera di Consiglio Comunale in cui si proclamano gli eletti, convocata e presieduta dal consigliere anziano, elegge il Presidente e il vice Presidente. E' consigliere anziano chi ha riportato il numero maggiore di preferenze nella consultazione. In caso di parità di voti la funzione è svolta da quello più anziano di età.
2. Il Consiglio di zona si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per iniziativa del presidente o su proposta di almeno 5 dei componenti, fissando di volta in volta l'ordine del giorno.
3. E' facoltà del Sindaco e del Consiglio Comunale convocare i Consigli di zona per problemi di particolare importanza, anche in riunioni congiunte di più Consigli.
4. Le riunioni sono pubbliche eccetto i casi di sedute a porte chiuse, secondo quanto previsto per il Consiglio Comunale in base alle disposizioni di legge in materia.
5. Le riunioni sono presiedute dal presidente o vicepresidente o in caso di assenza

contemporanea dal consigliere anziano. Le riunioni sono valide qualora ci sia la presenza di almeno 5 componenti.

6. Gli atti del Consiglio di zona sono validi se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti presenti.
7. Di ogni seduta è redatto un verbale dei temi trattati e delle decisioni adottate. Alla sua redazione provvede un componente del Consiglio di zona nominato all'inizio della seduta dal Presidente ed è firmato da quest'ultimo e da colui che ne ha curato la redazione. Gli atti assunti, le proposte formulate, i pareri resi e ogni altra decisione dei Consigli di zona, ed inoltre i verbali delle sedute sono comunicati all'Uff. Organi di Governo e da questi successivamente inviati per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.
8. Alle riunioni dei Consigli di zona possono intervenire, con diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e ogni altra persona a ciò espressamente invitata ed autorizzata dal Consiglio stesso.
9. E' istituito ogni anno, su apposito capitolo del Bilancio del Comune di Cervia, un fondo di dotazione forfettario per ciascun consiglio di zona. Il fondo è destinato alla copertura delle spese relative alle iniziative ed azioni decise e promosse dal Consiglio, di cui al successivo art. 10. La gestione economica del fondo rientra comunque all'interno delle procedure amministrative del Comune a cura del Servizio Organi di Governo.

Art. 9 Competenze dei Consigli

1. Il Consiglio di zona può esprimere proposte, inviare segnalazioni e intervenire su tutte le questioni che riguardano e attengono al territorio e alla popolazione della zona rappresentata.
2. Formula, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, specifiche proposte di utilizzo del fondo di cui all'art. 8, comma 9 e 22 del presente Regolamento, nel rispetto delle tipologie di spesa ivi previste.
3. Il Consiglio di zona esprime parere relativamente al territorio di competenza sui seguenti atti di politica generale del Comune:
 - a) il bilancio preventivo del Comune di Cervia e i piani pluriennali di investimento;
 - b) il piano strutturale (PSC), il piano regolatore e sue varianti specifiche; i piani particolareggiati della zona o altri strumenti attuativi di pianificazione; piani del traffico e di viabilità, piani commerciali e artigianali relativi alla zona di riferimento;
 - c) l'utilizzo delle proprietà comunali, le opere di urbanizzazione e la localizzazione di edifici destinati a servizi pubblici riguardanti la zona;
 - d) la gestione dei beni, dei servizi delle istituzioni pubbliche, sanitarie, scolastiche, assistenziali, ricreative /sportive , relative alla zona di riferimento;
 - e) problematiche inerenti l'attività dell'Amministrazione Comunale o di altri enti pubblici o privati che rivestono particolare importanza o incidenza sul territorio rappresentato.

3. Il Consiglio di zona è tenuto ad esprimere il proprio parere o la propria valutazione entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta; in casi particolari può presentare richiesta di proroga . In caso di mancata risposta entro i termini il Consiglio Comunale e la Giunta possono comunque deliberare.

Art. 10
Ruolo di iniziativa dei Consigli

1. Il Consiglio di zona incentiva, promuove ed organizza attivamente iniziative volte al coinvolgimento ed alla partecipazione della cittadinanza. Inoltre si impegna ad operare in modo concreto per la realizzazione di momenti di incontro e aggregazione della comunità in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale.

Art. 11
Rapporto con il territorio

1. Il Consiglio di zona al fine di favorire la più ampia rappresentatività delle realtà associative, economiche, sociali e culturali, ecc. operanti nel proprio territorio, può invitare alle proprie riunioni i rappresentanti delle suddette realtà quando siano in discussione argomenti o questioni che abbiano attinenza con l'attività o gli scopi delle stesse. Detti invitati partecipano con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 12
Riunioni congiunte dei Consigli

1. Al fine di realizzare momenti di reciproco confronto su materie e problemi di interesse superanti l'ambito delle singole zone, è prevista la possibilità di riunire congiuntamente due o più Consigli di zona.

Art. 13
Organismo di coordinamento

1. I Consigli di Zona si avvalgono dell'Ufficio Partecipazione del cittadino che ha il compito di coordinare l'attività dei Consigli di zona, di pubblicizzare atti, proposte e documenti, e di collaborare con i Consigli al fine di stimolare la partecipazione.

Art. 14
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio di zona è convocato dal Presidente tramite comunicazione per iscritto (anche con posta elettronica) che deve pervenire ai componenti, di norma almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione (24 ore per i casi urgenti). Tale comunicazione va trasmessa, a cura dell'Ufficio Partecipazione del Cittadino, al Sindaco, al Presidente e ai Capigruppo del Consiglio Comunale, nonché all'assessore al Decentramento. Il Consiglio di zona viene convocato di norma con cadenze non superiori a 3 mesi.
2. L'avviso di convocazione viene di norma affisso nella bacheca del Consiglio di zona.

Art. 15
Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di zona è eletto nella prima riunione del Consiglio.
2. Viene eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio segreto. Se dopo due scrutini nessuno dei candidati ha ottenuto i voti necessari, si procede ad una terza votazione dove viene eletto presidente chi ottiene la maggioranza relativa dei voti.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, viene eletto il vice Presidente.
4. Il Presidente e il vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di zona. Gli stessi possono essere revocati con una deliberazione motivata, approvata dalla maggioranza dei componenti. In tal caso si provvede alla rielezione, nella successiva riunione, nei modi di cui sopra.
5. Il Presidente fa parte della Consulta di cui al successivo art. 18.

Art. 16
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di zona rappresenta il Consiglio e può svolgere funzioni di rappresentanza istituzionale che gli vengono specificatamente delegate dal Sindaco, inoltre:
 - a) cura l'esecuzione degli atti del Consiglio di zona avvalendosi della collaborazione del Consiglio stesso e dell'Ufficio Partecipazione del cittadino;
 - b) predispone l'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio di zona;

- c) provvede a redigere sintetico verbale di ogni riunione del Consiglio di zona;
- d) provvede a trasmettere all'Uff. Partecipazione del cittadino copia del verbale delle riunioni per i relativi adempimenti;
- e) è consegnatario e sovrintendente dei locali adibiti all'uso del Consiglio di zona;
- f) adempie alle altre funzioni concesse gli dal presente regolamento;
- g) provvede a dare la massima diffusione alle convocazioni ed alle decisioni assunte dal Consiglio;
- h) può partecipare, su specifico invito rispettivamente del Presidente del Consiglio Comunale, del Presidente di Commissione Consigliare e del Sindaco alle sedute delle Commissioni Consigliari e della Giunta su rilevanti questioni e problematiche riguardanti la zona di competenza.

Art. 17 **Il vice Presidente**

1. Il vice Presidente è eletto nella prima seduta di convocazione del Consiglio di zona con le stesse modalità di elezione del Presidente. Il vice Presidente assolve temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o revoca dello stesso.
2. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del vice Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano.

Art. 18 **Consulta dei Consigli di zona**

1. I Presidenti e i vice Presidenti dei Consigli di zona del Comune formano la Consulta, la quale è presieduta dal Sindaco o suo delegato che ne fa parte. Ha il compito di coordinare l'attività dei Consigli di zona, di informazione e di verifica, sulle possibilità di lavoro comune fra le zone.
2. La Consulta è convocata dal Sindaco o suo delegato, anche su richiesta di almeno 3 Presidenti.

Art. 19 **Assemblee**

1. L'Assemblea è la sede principale in cui si realizza la partecipazione dei cittadini della zona alla vita pubblica del Comune.
2. Le Assemblee convocate dal presidente hanno la funzione di contribuire alla formazione della volontà della zona, di accettare e recepire proposte e suggerimenti dei cittadini e, al tempo stesso, informarli degli indirizzi generali sull'attività

dell'Amministrazione Comunale.

3. Le Assemblee possono essere convocate:
 - a) per determinazione del Consiglio di zona;
 - b) su richiesta di almeno 50 cittadini della zona
 - c) su richiesta del Sindaco

Art. 20 **Diritto di informazione**

1. I Consigli di zona hanno diritto di ottenere dagli Organi amministrativi del Comune notizie, informazioni e copie di atti riguardanti la zona o necessari per lo svolgimento dei loro compiti. Le copie verranno rilasciate gratuitamente. Le richieste sono avanzate all'Ufficio Partecipazione del Cittadino a cura del Presidente del Consiglio di zona.

Art. 21 **Sedi e servizi di zona**


1. Ogni Consiglio di zona dovrà avere una sede adeguata per svolgere la propria attività. L'Amministrazione Comunale è impegnata a reperire, per quanto possibile, adeguati spazi, quali sede per i Consigli di zona.

Art. 22 **Fondo comunale per i Consigli di Zona**

1. Il Comune istituisce annualmente mediante deliberazione un fondo a disposizione dei Consigli di Zona destinato a spese di funzionamento dei Consigli, all'organizzazione di manifestazioni e ad iniziative di carattere esclusivamente locale. Detto fondo ha uguale importo per ciascuno dei Consigli.
2. La quota del fondo spettante a ciascun Consiglio, eventualmente non spesa entro l'anno di competenza, non può essere successivamente reclamata.

Art. 23 **Norme finali**

1. L'attività dei componenti del Consiglio di zona è gratuita.
2. I componenti del Consiglio di zona e i componenti degli organismi interni da essi adottati, non possono partecipare alla trattazione di argomenti nei quali abbiano interessi personali o professionali.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Cervia.
4. Il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche entrano in vigore alla data di esecutività della delibera consigliare di approvazione.



1[^] zona
Cervia Centro - Malva
Sud - Bova
(sezioni 1-2-6-7 / 8 / 9)

2[^] zona
Milano Marittima - Di
Vittorio
(sezioni 17-18 / 3-4-5)

7[^] zona
Pinarella - Tagliata
(sezioni 10-11-12-13-14 /
15-16)

8[^] zona
Malva Nord - Terme
(sezioni 20-21-22 / 19)

8[^] zona

2[^] zona

1[^] zona

7[^] zona

Nuovo regolamento Consigli di zona

Suddivisione delle zone con le rispettive sezioni elettorali

1^ zona: Cervia Centro - Malva Sud - Bova (sezioni 1-2-6-7 / 8 / 9)

2^ zona: Milano Marittima - Di Vittorio (sezioni 17-18 / 3-4-5)

3^ zona: Savio (sezione 23)

4^ zona: Castiglione (sezione 24-25)

5^ zona: Pisignano - Cannuzzo (sezioni 27 / 26)

6^ zona: Montaletto - Villa Inferno (sezioni 29 / 28)

7^ zona: Pinarella - Tagliata (sezioni 10-11-12-13-14 / 15-16)

8^ zona: Malva Nord - Terme (sezioni 20-21-22 / 19)

NOTA ALLEGATA

- l'art. 3 del Regolamento dei Consigli di zona prevede l'individuazione dei componenti mediante consultazioni pubbliche, con successiva convalida da parte del Consiglio Comunale;

- che le predette consultazioni non hanno avuto ancora luogo;

- che con atto n. 18 del 29 aprile 2011, è stata approvata la seguente norma transitoria:
"fino alla nomina dei nuovi Consigli di zona, in applicazione delle procedure di consultazione pubblica previste dal nuovo Regolamento dei Consigli di zona, approvato con atto C.C. n. 3 del 28.3.2011, dichiarato immediatamente eseguibile, restano in vigore le norme di cui al Regolamento degli Organismi Territoriali di partecipazione, approvato con atto C.C. n. 21 del 22.5.2005".